

DGR n. 922 del 26/09/2003

OGGETTO: approvazione bando di gara per la realizzazione nella Regione Lazio di programmi innovativi in ambito urbano denominati “Contratti di quartiere II”.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica e Casa

VISTO l’art. 54 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sul conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali;

VISTA la legge 8 febbraio 2001, n. 21 che, all’art. 4, comma 1°, prevede che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti promuova un programma innovativo in ambito urbano finalizzato prioritariamente ad incrementare con la partecipazione di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di Comuni e città a più forte disagio abitativo ed occupazionale attivando, al tempo stesso, misure e interventi volti a favorire l’occupazione, l’integrazione sociale e l’offerta abitativa;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 2522 del 27 dicembre 2001 registrato alla Corte dei Conti l’11 aprile 2002 reg. 1, fogl. 199 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 12 luglio 2002, con il quale:

1) sono state individuate le risorse finanziarie destinate all’attuazione del programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratti di quartiere II” mirante al conseguimento delle finalità e degli obiettivi previsti dalla succitata legge n. 21/2001;

2) è stata prevista la possibilità che le Regioni contribuiscano con proprie risorse ovvero con fondi provenienti da programmi attivati o promossi dall’Unione Europea, all’attuazione del suddetto programma innovativo;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 30 dicembre 2002 registrato alla Corte dei Conti il 25 marzo 2003 reg. 1, fogl. 215 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 94 del 23 aprile 2003 con il quale è stato, tra l’altro:

1) approvata la ripartizione tra le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, delle risorse individuate alle lettere a) e b) dell’art. 1 del succitato Decreto Ministeriale 27 dicembre 2001, n. 2522, nelle misure, rispettivamente, di € 20.658.276,00 come limite d’impegno quindicennale che i predetti Enti potranno attualizzare secondo comuni modalità da fissare in apposita convenzione con i relativi Istituti finanziatori ed € 572.618.000,00 in conto capitale, con l’individuazione della quota di partecipazione (35%) a carico di ciascuna Regione;

2) approvato lo schema del bando di gara per la realizzazione degli interventi previsti dai suddetti “Contratti di quartiere II”;

3) fissato il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del succitato Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2002, per la comunicazione dell'adesione al programma da parte delle singole Regioni e per la successiva predisposizione ed approvazione dei bandi di gara da parte dei suddetti Enti;

VISTA la propria deliberazione n. 574 del 20-06-2003 con la quale è stata data adesione ai succitati programmi innovativi in ambito urbano denominati "Contratti di quartiere II";

CONSIDERATO che, con nota n. 91076 del 23-06-2003, l'Assessorato Regionale all'Urbanistica e Casa ha comunicato la suddetta adesione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

CONSIDERATO che la quota a carico della Regione Lazio, come da tabella di riparto allegata al succitato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 30.12.2002, ammonta a complessivi € 48.507.673,92 di cui € 17.032.756,51 quale limite di impegno quindicennale ed € 31.474.917,42 in conto capitale, mentre sul bilancio statale graverà la residua somma di complessivi € 90.085.680,14;

CONSIDERATO che occorre provvedere all'approvazione del relativo bando di gara;

all'unanimità

DELIBERA

1) di approvare l'allegato bando di gara che forma parte integrante della presente deliberazione, per la realizzazione nella Regione Lazio di programmi innovativi in ambito urbano denominati "Contratti di quartiere II";

2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e del bando di gara sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

BANDO DI GARA PER LA REALIZZAZIONE NELLA REGIONE LAZIO DEI PROGRAMMI INNOVATIVI IN AMBITO URBANO DENOMINATI “CONTRATTI DI QUARTIERE II”.

Art. 1

Finalità dei programmi di recupero urbano denominati “Contratti di quartiere II”

I programmi di recupero urbano denominati “Contratti di quartiere II” sono finalizzati alla riqualificazione edilizia, al miglioramento delle condizioni ambientali, all’adeguamento e sviluppo delle opere di urbanizzazione e delle dotazioni di servizi pubblici e privati, all’integrazione sociale e all’incentivazione dell’offerta occupazionale, nonché al recupero o ricostruzione di manufatti colpiti da eventi sismici o pubbliche calamità.

Art. 2

Finanziamento.

1. Al finanziamento degli interventi di edilizia residenziale, con riserva del 25% del complessivo finanziamento pubblico per gli interventi di natura sperimentale ed alle annesse urbanizzazioni di cui al programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratti di quartiere II” da realizzare, secondo le vigenti disposizioni, nei comuni della Regione Lazio, si provvede con:
 - a) l’importo di € 2.108.817,47 quale quota del limite di impegno annuale di € 20.658.276,00 decorrente dall’anno 2002, ai sensi dell’art. 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che equivale, in base all’allegato 1 del D.M. 30.12.2002, ad un impegno quindicennale di € 31.632.262,05 a favore della Regione Lazio;
 - b) l’importo di € 58.453.418,06 quale quota attribuita alla Regione Lazio delle complessive risorse di € 572.618.000,00 di cui all’art. 7 - comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, come previsto dall’art. 4, comma 3, della legge 8 febbraio 2001, n. 21;
 - c) l’importo di € 1.135.517,10 quale quota annuale del limite di impegno quindicennale da imputare sul bilancio regionale;
 - d) l’importo di € 31.474.917,42 quale quota in conto capitale da imputare sul bilancio regionale.

2. Il complessivo finanziamento pubblico è pari, pertanto, ad € 138.593.354,07 ed è coperto per il 65% dall'apporto statale ed il 35% da quello regionale;
3. Nell'ambito del programma denominato "Contratti di quartiere II" il contributo pubblico di cui al comma 2 può essere destinato ad opere infrastrutturali, di urbanizzazione primaria e secondaria in misura non superiore al 40% dell'apporto medesimo; le risorse residue sono destinate all'edilizia residenziale e annesse urbanizzazioni
- 4 Ulteriori risorse possono provenire da altre amministrazioni dello Stato, dai Comuni, da I.A.C.P., e da soggetti privati interessati all'attuazione del programma.

Art. 3

Localizzazione dei programmi di recupero urbano denominati "Contratti di quartiere II"

1. I programmi innovativi in ambito urbano denominati "Contratti di quartiere II" sono localizzati nei comuni in quartieri caratterizzati da:

- diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano;
- carenze di servizi;
- un contesto di scarsa coesione sociale e di marcato disagio abitativo;

2. Detti programmi, promuovendo la partecipazione degli abitanti alla definizione degli obiettivi, sono soprattutto finalizzati, anche con il supporto di investimenti privati, ad attivare misure ed interventi tesi a favorire l'occupazione e l'integrazione sociale oltreché la dotazione infrastrutturale e l'offerta abitativa.

3. I "Contratti di quartiere II" devono essere compresi nei piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, aventi o meno valore di piani di recupero ai sensi dell'art. 34 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nelle zone di recupero di cui all'art. 27 della stessa legge 5 agosto 1978, n. 457, in comparti di edifici particolarmente degradati di cui all'art. 18 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nelle aree assoggettate a recupero urbanistico di cui all'art. 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero in aree aventi analoghe caratteristiche, eventualmente, anche già individuate dalla vigente legislazione regionale e in aree degradate e soggette a recupero a causa di eventi sismici o di pubblica calamità.

4. Costituisce, comunque, elemento di assoluta priorità la localizzazione dei programmi nelle zone dove insistono insediamenti di edilizia economica e popolare realizzati dagli I.A.C.P.

Art. 4

Soggetti proponenti e modalità di presentazione delle domande.

1. Possono presentare proposte di intervento i Comuni, i Municipi e gli I.A.C.P.
2. Ai fini della partecipazione al programma, i soggetti proponenti presentano alla Regione Lazio domanda a firma del rappresentante legale, corredata da:
 - a) proposta di “Contratto di quartiere II” contenente la relazione descrittiva degli elementi costitutivi delle finalità, delle modalità di attuazione e delle forme di partecipazione degli abitanti alla definizione degli obiettivi;
 - b) piano di recupero adottato dal Comune, redatto secondo le modalità di cui all’art.28 della legge 457/1978, contenente anche l’individuazione dei soggetti titolari delle trasformazioni per quanto riguarda le opere, residenziali e non, nonché la quantificazione delle risorse finanziarie con evidenziazione, per ciascun intervento, del costo complessivo, del tipo e del relativo canale di finanziamento (pubblico, privato, comunitario) se rispondente alla normativa urbanistica regionale, ovvero stralcio del piano regolatore generale vigente qualora sufficientemente dettagliato;
 - c) progetto preliminare delle opere che si propone di finanziare, con la quantificazione del costo dell’intervento, con riferimento ai massimali regionali vigenti rispettivamente per la realizzazione delle tipologie di edilizia residenziale ammesse;
 - d) programma di sperimentazione contenuto tra il 20% ed il 25% della spesa dell’intervento di edilizia residenziale pubblica, definito in rapporto alle finalità ed ai contenuti della “ Guida ai programmi di sperimentazione” nella versione approvata dal soppresso Comitato esecutivo del CER in data 27 febbraio 1997;
 - e) scheda contenente i dati statistici desunti dall’ultimo censimento generale della popolazione e delle abitazioni, relativi ai parametri indicati alla lettera b) del successivo art . 7 con riferimento alle singole sezioni di censimento la cui aggregazione coincida o comprenda l’ambito di intervento;
 - f) formale contratto preliminare, pur se condizionato alla realizzazione dell’opera, comprovante l’acquisto del manufatto o dei manufatti oggetto dell’intervento;
 - g) designazione del responsabile del “Contratto di quartiere II” che assuma e coordini le opportune iniziative per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e costituisca riferimento, nelle diverse fasi procedurali, sia della Direzione generale per l’edilizia residenziale e delle politiche abitative che della Regione Lazio.

3. Le domande devono essere consegnate in plico chiuso recante la dicitura “ Proposta di Contratto di quartiere II” alla Regione Lazio - Assessorato Urbanistica e Casa - Direzione regionale piani e programmi di edilizia residenziale, Via del Giorgione 129, 00147 Roma, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul B.U.R.L.

4. La Regione Lazio, nei trenta giorni successivi, provvede all’inoltro delle domande alla Commissione di cui all’art. 7 del presente bando, per la conseguente valutazione delle stesse.

5. La Direzione generale per l’edilizia residenziale e delle politiche abitative, sulla base della graduatoria delle proposte selezionate dalla Commissione, procede a stipulare i conseguenti protocolli d’intesa, previa verifica della conformità del progetto definitivo rispetto agli elaborati presentati a corredo della domanda di cui al precedente comma 2.

6. A decorrere dalla stipula del protocollo d’intesa, i soggetti prescelti dispongono di centottanta giorni per redigere ed approvare il progetto esecutivo, pena la decadenza dal finanziamento;

7. I comuni per la redazione dei progetti esecutivi possono accedere al fondo di rotazione per la progettualità di cui all’art.8 della legge 23 maggio 1978, n. 135.

Art.5

Caratteristiche

1. I programmi debbono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati individuando un ambito all’interno del quale le opere da finanziare risultino inserite in un sistema di relazioni disciplinato da idoneo piano attuativo (piano di recupero o piano equipollente) o, qualora sufficientemente dettagliato, dal piano regolatore generale.

2. per quanto riguarda la componente urbanistico-edilizia i “Contratti di quartiere II” sono finalizzati a:

a) rinnovare i caratteri edilizi ed incrementare la funzionalità del contesto urbano assicurando, nel contempo, il risparmio nell’uso delle risorse naturali disponibili ed, in particolare, il contenimento delle risorse energetiche;

b) accrescere la dotazione dei servizi, del verde pubblico e delle opere infrastrutturali occorrenti al fine di migliorare l’integrazione all’interno del quartiere e con la città;

c) migliorare la qualità abitativa ed insediativa attraverso il perseguimento di più elevati standard anche di tipo ambientale.

3. Gli interventi di sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale costituiscono elemento essenziale e caratterizzante dei "Contratti di quartiere II" e sono anche finalizzati alla formazione ed aggiornamento della normativa tecnica nazionale di cui all'art. 42 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e prevedono il recupero del patrimonio edilizio secondo le tipologie di intervento di cui all'art. 31 - comma 1, lettere c) e d) della legge n. 457/78, la ristrutturazione urbanistica di cui alla lettera e) dello stesso art.31 ivi compresa la demolizione e ricostruzione e, qualora occorra per ridurre la densità abitativa o per riconnettere le aree edificate, interventi di nuova costruzione.

4. Per quanto attiene agli obiettivi ed ai temi di sperimentazione, nonché alle relative metodologie di controllo di qualità del progetto, gli stessi sono individuati nella citata "Guida ai programmi di sperimentazione".

Il costo relativo al programma di sperimentazione dovrà essere suddiviso in due parti, lavorazioni straordinarie ed attività. Le lavorazioni straordinarie non dovranno essere inferiori al 90% del costo medesimo, mentre alle attività (progettazione, monitoraggio, verifiche, resocontazioni, ecc.) sarà riservata una quota non superiore al 10% del suddetto costo di sperimentazione.

5. Ciascun "Contratto di quartiere II" potrà essere finanziato con le risorse del precedente art. 2, per un ammontare compreso tra 1 e 10 milioni di Euro.

6. Nell'ambito dei programmi denominati "Contratti di quartiere II", purché finanziati con risorse aggiuntive rispetto a quelle indicate all'art 2 - comma 2, possono essere realizzati ulteriori interventi compresi in una o più categorie tra quelle di seguito elencate:

a) interventi di edilizia residenziale agevolata, sovvenzionata, nonché opere di cui all'art. 12 della legge 17 febbraio 1992 n. 179;

b) opere ed interventi di cui al comma 2 dell'art.11 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 398, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1993, n. 493.

c) opere e progetti infrastrutturali ed interventi residenziali e non residenziali;

d) opere e progetti infrastrutturali, strutture per servizi ed interventi residenziali e non residenziali finanziabili con risorse private per le quali vanno individuate idonee garanzie atte ad assicurarne la completa realizzazione;

e) interventi per la realizzazione, nel periodo 2001-2005, di impianti solari termici per la produzione di calore a bassa temperatura negli alloggi di proprietà degli I.A.C.P., finanziabili con risorse del Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'accordo sottoscritto in data 29 maggio 2001.

Essendo gli interventi di cui al presente comma, aggiuntivi rispetto a quelli del programma sperimentale, essi possono anche non avere, in quanto non finanziati con risorse statali e regionali, i caratteri sperimentali richiesti per le opere da realizzare con i fondi pubblici.

Art. 6

Accordi tra amministrazioni e convenzioni pubblico-privato

1. Al fine di dare completa attuazione ai “Contratti di quartiere II”, in relazione alle diverse componenti che ne caratterizzano i contenuti, possono essere formalizzati accordi tra amministrazioni pubbliche, Ministeri, Regione ed enti locali, sia a livello centrale che locale, e tra queste e gli enti pubblici, tesi ad incrementare l’occupazione ed a favorire l’integrazione sociale in settori quali: promozione della formazione professionale giovanile, recupero dell’evasione scolastica, assistenza agli anziani, realizzazione di strutture per l’accoglienza.
2. Con analoghe finalità, nonché in relazione ai diversi compiti dei soggetti che partecipano alla realizzazione del programma, possono essere stipulate convenzioni tra amministrazioni pubbliche ed associazioni senza fini lucro, organizzazioni di volontariato, ed operatori privati in particolare per quanto attiene il settore dei servizi, nonché tra I.A.C.P. , Comuni o Municipi.
3. Nell’ambito degli accordi di specie è compreso quello sottoscritto con il Ministero dell’Ambiente in data 29 maggio 2001 relativo al finanziamento complessivo di € 2.582.285,00 per la realizzazione di un programma di solarizzazione degli alloggi di proprietà degli I.A.C.P.

Art. 7

Commissione selezionatrice delle domande e criteri di selezione

- 1). Con decreto ministeriale è nominata la commissione per la selezione delle proposte redatte dai comuni, dagli I.A.C.P. e dai Municipi, da ammettere a finanziamento. Detta commissione, avente sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale dell’edilizia residenziale e delle politiche abitative – è composta da:
 - Presidente (designato dal Ministro);
 - tre membri ministeriali (designati dal Direttore generale dell’edilizia residenziale e delle politiche abitative, tra funzionari ed esperti);
 - tre membri regionali (designati dall’Assessore all’Urbanistica e Casa della Regione Lazio, tra funzionari ed esperti, che intervengono per la valutazione delle proposte).

La commissione formula la graduatoria delle proposte di intervento finanziabili con le risorse attribuite.

La valutazione delle proposte avviene mediante l’attribuzione di specifici punteggi per un ammontare, relativamente a ciascun gruppo di indicatori di cui alle successive lettere, fino ad un massimo di 15 punti:

- a) caratteri del comune con riferimento a :

- dimensione demografica;
 - tasso di disoccupazione;
 - rischio e/o miglioramento sismico;
 - dichiarazione di pubblica calamità;
- b) caratteri dell'ambito di intervento con riferimento a:
- numero occupanti per stanza;
 - percentuale di alloggi pubblici;
 - tasso di scolarità (tra 11 e 14 anni);
 - percentuale di popolazione con meno di 15 anni;
 - percentuale di dirigenti, direttivi, quadri e impiegati;
- c) Caratteri del "Contratto di quartiere II" con riferimento a:
- risultati attesi per gli aspetti urbanistico-edilizi;
 - risultati attesi per gli aspetti sociali;
 - risultati attesi per gli aspetti occupazionali;
 - risultati attesi per l'adeguamento e/o miglioramento sismico;
 - risultati attesi per il recupero delle zone colpite da pubblica calamità;
- d) presenza ed entità di finanziamenti apportati da altri soggetti istituzionali e privati con riferimento a:
- interventi edilizio-urbanistici;
 - interventi per servizi sociali tesi all'integrazione;
 - interventi per favorire l'occupazione;
- e) caratteri del progetto preliminare con riferimento a:
- qualità architettonica, sostenibilità ambientale e rapporti con il contesto urbano;
 - qualità delle forme di partecipazione degli abitanti attivate per la definizione e costruzione della proposta di contratto.
- f) caratteri del programma di sperimentazione con riferimento a:
- interesse e significatività dei contenuti e delle ricadute ai fini normativi dell'intervento sperimentale;
- g) presenza di ulteriori finanziamenti regionali, comunali, di enti pubblici o privati con l'indicazione del relativo apporto economico.

2. Ai fini della valutazione delle proposte, costituisce condizione di particolare attenzione la presenza di risorse private che incrementino la dotazione finanziaria, previsione di interventi residenziali anche di natura infrastrutturali che favoriscano l'inserimento all'interno di insediamenti di edilizia pubblica, di diverse categorie sociali, nonché l'occupazione e l'integrazione sociale ovvero il recupero o la ricostruzione, anche previo acquisto da parte dei soggetti interessati dei manufatti colpiti da pubblica calamità.

Art. 8

Procedure

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o di un suo delegato sono resi esecutivi i risultati della procedura di selezione. Detto provvedimento, successivamente

alla registrazione da parte degli organi di controllo, è affisso in copia conforme per trenta giorni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Copie conformi degli schemi tipo dei protocolli d'intesa, degli accordi di programma e delle convenzioni da stipularsi per i programmi di sperimentazione, sono trasmessi ai Comuni, agli I.A.C.P. e ai Municipi ammessi a finanziamento, entro trenta giorni dalla data di registrazione del citato provvedimento da parte degli organi di controllo.

2. Il capo del Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia stipula i protocolli d'intesa con i Comuni, gli I.A.C.P., e Municipi selezionati e con la Regione Lazio. A seguito dei protocolli d'intesa le amministrazioni interessate procedono alla formalizzazione dei relativi accordi di programma ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. In attuazione di detti atti, il Direttore generale dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative, entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività dell'accordo di programma, stipula con ciascuno degli Enti selezionati (Comuni, I.A.C.P., Municipi) le convenzioni per l'assegnazione dei fondi di cui all'art. 2 destinati alla sperimentazione statale, la cui efficacia è subordinata alla registrazione del relativo decreto di approvazione da parte degli organi di controllo.

3. Il finanziamento a carico dello Stato, con esclusione dei fondi destinati alla sperimentazione statale, sarà con i tempi e modalità fissate nel relativo accordo di programma, accreditato alla Regione Lazio per il successivo trasferimento agli enti selezionati.

Art. 9

L'attività di vigilanza sull'attuazione del programma è esercitata dai soggetti proponenti che provvedono alla nomina del responsabile del "Contratto di quartiere II" come previsto dal precedente art. 4 – lettera g. Quest'ultimo è tenuto ogni sei mesi dalla data di inizio dei lavori, relativi al primo intervento attuato nel programma, ad inviare all'Ente proponente e, segnatamente, al sindaco del Comune, al Presidente dello I.A.C.P. o del Municipio, nonché alla Regione Lazio e alla Direzione generale dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative, una relazione sullo stato di avanzamento del programma.